

Il Direttore Generale ricorda che con deliberazioni 26 aprile 1933 e 14 giugno 1933 l'On. Consiglio, tenuto presente il R. D. L. 22 ottobre 1932 N° 1378, che riduceva al 6.50% il saggio di interesse da adottarsi dallo Stato per la determinazione delle annualità governative liquidate dopo il 1° novembre 1932, autorizzava l'applicazione dell'anzidetto nuovo saggio di interesse del 6.50%, oltre che per le nuove operazioni, anche per lo sconto di annualità già cedute allo Istituto con contratti anteriori alla data del citato R. D. L. 22 ottobre 1932, ad un saggio contrattuale maggiore del 6.50% bene inteso limitatamente a quelle annualità determinate dallo Stato al tasso del 6.50%.

Di tale riduzione di tasso beneficiarono quindi quelle Ditte che avevano ceduto allo Istituto tutte le annualità liquidate dallo Stato in dipendenza di determinati decreti di concessione di opere, annualità il cui sconto effettivo viene eseguito di volta in volta dall'Istituto, in base ai singoli decreti di liquidazione.

Il saggio di interesse, da adottarsi per la determinazione delle annualità da parte dello Stato,